



CITTÀ DI MESSINA

PROPOSTA DPCM REGIONI SUD ITALIA "OBIETTIVO 1" BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA

- **Visto** il DPCM 26 aprile 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure per il contenimento del contagio da COVID 19 che entreranno in vigore il 4 maggio e avranno efficacia fino al 17 maggio 2020;

Che le nuove disposizioni hanno introdotto le modifiche alle originarie misure restrittive prevedendo una progressiva apertura delle attività produttive che, dal 9 marzo, sono state sospese.

Che la generalizzata ripartenza delle attività produttive non tiene conto della reale situazione epidemiologica, assimilando situazioni che sono nettamente diverse tra di loro per l'andamento della curva del contagio: nel Nord Italia i contagiati sono otto volte quelli del Sud e il divario risulta maggiore sul piano dei decessi, tanto che il rapporto Sud-Nord sul dato dei decessi da coronavirus è di uno a diciotto;

Che ricorrono dunque le condizioni per adottare una disciplina differenziata, accordando maggiore autonomia alle Regioni che hanno dimostrato una migliore capacità di gestione della fase di contenimento del contagio (c.d. Fase 1) sia per effetto delle condizioni climatiche che per le ulteriori restrizioni imposte a carattere locale, e viceversa confermando un periodo di ulteriore prolungamento delle restrizioni per i territori nei quali la curva del contagio risulta essere ancora in fase crescente con aumento del numero dei soggetti infetti;

Che l'aumento del numero dei contagi secondo la curva del contagio evidenziata nei grafici diffusi giornalmente presupporrebbe una probabile violazione delle regole del distanziamento sociale, per cui alleggerire le suddette regole nelle Regioni in cui evidentemente non vi è stato un rigoroso rispetto delle stesse porterà ad un inevitabile espansione del numero dei contagiati;

Considerato altresì il DPCM 26 aprile 2020, nell'introdurre nuove disposizioni per il contenimento del contagio, ha trascurato di considerare e di affrontare i temi principali, di natura economica, sui quali il Governo è chiamato ad intervenire per consentire alle attività produttive che sono state sospese per effetto delle precedenti disposizioni di potere riprendere l'attività;

Che inoltre il DPCM 26 aprile 2020 dettando disposizioni di carattere generale, ha altresì trascurato di considerare il diverso tessuto economico delle regioni del Sud Italia, composto quasi totalmente da piccole imprese, imprenditori individuali e professionisti che esercitano la professione prevalentemente in forma individuale, rispetto a quelle del Nord Italia dove invece operano grandi gruppi industriali anche stranieri, imprese di medie e grandi dimensioni e studi professionali organizzati in forma associata, che per la maggior parte hanno continuato a lavorare in deroga anche nel periodo del lockdown, con la conseguenza che l'assenza di specifiche misure di sostegno per le attività produttive di piccole e medie dimensioni è destinata a causare gravi ed irreversibili ripercussioni sul tessuto economico del Sud Italia;

Che inoltre risulta inaccettabile la mancanza di qualsiasi disposizione, anche di carattere programmatico, nei confronti del settore della pesca, delle risorse del mare, del demanio marittimo, delle attività di balneazione e complementari e del turismo, che rappresentano buona parte del tessuto economico e produttivo delle regioni del Sud Italia;

Che del pari inaccettabile risulta l'assenza di disposizioni per il settore artigianale le cui attività sono state totalmente sospese senza alcuna differenziazione né sulla tipologia

dell'attività, né sulle modalità con le quali sono svolte e che sono prevalentemente personali, all'interno di laboratori e con scarso contatto all'esterno;

Che inoltre le misure di sostegno economico finora varate dal Governo con il D.L. Cura Italia hanno trascurato totalmente di considerare i su menzionati settori produttivi le cui attività sono rimaste sospese già a partire dal DPCM 9 marzo 2020;

Che il DPCM 26 aprile 2020 ha altresì trascurato di considerare, e di conseguenza di disporre, che per la ripresa delle attività produttive, degli esercizi di vendita al dettaglio e servizi alla persona, e delle ulteriori attività finora sospese, sarà necessario eseguire delle modifiche strutturali per assicurare il rispetto della normativa sanitaria per il distanziamento sociale e il contenimento del contagio, il cui costo non può essere totalmente addossato alle suddette attività che, già gravate da due mesi di totale inattività, non hanno le risorse per potere affrontare anche queste ulteriori spese;

Che per quanto sopra esposto risulta necessario varare delle misure specificatamente rivolte alle Regioni del Sud Italia, già classificate Obiettivo 1 Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, e pertanto ad integrazione ed attuazione del DPCM 26 aprile 2020,

DECRETA

ART. 1

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio delle Regioni del Sud Italia, già classificate Obiettivo 1, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, per cui in aggiunta con le misure del DPCM 26 aprile 2020, si applicano le seguenti misure:

- A)** E' consentita la ripresa delle attività della ristorazione, della vendita al dettaglio dei prodotti diversi ed ulteriori rispetto a quelli elencati nell'Allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020, dei servizi alla persona diversi ed ulteriori rispetto a quelli elencati nell'Allegato 2 del DPCM 26 aprile 2020, delle attività e laboratori artigianali, delle attività balneari e delle relative attività complementari, delle palestre, centri sportivi, maneggi, cinema, drive-in, arene, musei e mostre espositive, dei cimiteri e delle cerimonie religiose, in osservanza alle disposizioni sanitarie sul distanziamento sociale e delle ulteriori misure di sicurezza sanitaria.

Ogni esercente/titolare di attività è tenuto a verificare tramite l'accesso alla Banca Dati di cui alla successiva lettera B) gli adeguamenti strutturali ed organizzativi necessari per la ripresa dell'attività, che dovranno essere apportati e comunicati al Dipartimento competente.

- B)** Presso ogni Comune viene istituita una Banca Dati denominata "libertà autovigilata" che verrà gestita dal SUAP (ove già istituito o in alternativa dal competente Dipartimento delle Attività Produttive del Comune) dalla quale ogni esercente e/o titolare di attività potrà scaricare il modello di rimodulazione degli spazi interni in considerazione della tipologia di attività, della superficie interna, del numero di servizi igienici esistenti.

Il modello disponibile presso la Banca Dati, diversificato secondo la tipologia di attività, la superficie interna e il numero di servizi igienici, dovrà essere utilizzato per consentire ad ogni esercente/titolare di attività di verificare le modifiche strutturali e organizzative da apportare al locale per la ripresa della sua attività, secondo le Linee Guida che verranno stabilite tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni di categoria nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e di quello elaborato da INAIL per la sicurezza dei luoghi di lavoro nell'emergenza COVID-19.

Per i concessionari demaniali relativamente alla distribuzione degli spazi sul demanio marittimo si concorderanno le specifiche misure con l'Amministrazione Regionale, mentre per la distribuzione e rimodulazione degli spazi interni per lo svolgimento delle attività complementari si farà riferimento alle Linee Guida che verranno elaborate tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni di Categoria nel rispetto del Protocollo condiviso sottoscritto tra il Governo e le parti sociali.

Per ogni tipologia di attività, in relazione alla superficie interna ed a quella esterna di cui si dispone, verrà stabilito il numero massimo di utenti che possono accedere al locale, tenuto anche conto del numero di operatori che vengono impiegati nei servizi. Tale numero di utenti dovrà essere rispettato mediante l'utilizzo del servizio di prenotazione degli accessi e dei servizi al fine di evitare assembramenti innanzi ai locali ed evitare la formazione di code.

Nelle Linee Guida verrà anche stabilito l'intervallo di tempo massimo per l'avvicendamento degli utenti per la sanificazione dei locali, ferme restando le ulteriori prescrizioni in tema di sicurezza e sanità degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni vigenti.

- C)** Ai fini dell'esercizio delle attività produttive, commerciali, artigianali, dei servizi alla persona, degli stabilimenti balneari e delle relative attività complementari, delle palestre, centri sportivi, maneggi, cinema, drive-in, arene, musei e mostre espositive, con la precisa e specifica finalità di contenere il contagio da Coronavirus, disciplinare l'accesso per evitare il formarsi di assembramenti davanti ai locali e contingentare la presenza degli utenti all'interno dei locali, i Comuni istituiranno una banca dati denominata "libertà autovigilata" con sistema di prenotazione on-line per accedere ai locali ed alle rispettive attività ivi esercitate. Le Linee Guida elaborate dall'Amministrazione Comunale con le Associazioni di Categoria stabiliranno, nel rispetto delle norme sanitarie e del Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020, il numero massimo di utenti che possono accedere contemporaneamente al locale, tenuto anche conto del numero massimo di operatori per l'erogazione del servizio e/o lo svolgimento dell'attività.

Nelle Linee Guida verrà anche stabilito l'intervallo di tempo entro il quale, nel corso dell'attività, ogni titolare e/o esercente dovrà eseguire la sanificazione dei locali e delle attrezzature.

- D)** Chiunque voglia accedere e/o beneficiare delle attività produttive, commerciali, artigianali, dei servizi alla persona, degli stabilimenti balneari e/o delle relative attività complementari, palestre, centri sportivi, maneggi, cinema, drive-in, arene, musei e mostre espositive, cimiteri è tenuto a registrarsi, con almeno 48 ore di anticipo, presso la suddetta Banca Dati "libertà autovigilata".

Ogni esercente è tenuto a rispettare il numero massimo di prestazioni erogabili in contemporanea sulla base della redistribuzione degli spazi interni e della rimodulazione delle aree nel rispetto delle Linee Guida che verranno elaborate dall'Amministrazione con le Associazioni di categoria, nel rispetto del Protocollo di intesa del 24 aprile 2020 e di quello elaborato da INAIL.

Il superamento del numero di prenotazione comporterà la sanzione della sospensione dell'attività da un minimo di cinque giorni ad un massimo di dieci giorni, oltre l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

- E)** E' consentito ai residenti nei territori delle Regioni destinarie del presente decreto lo spostamento individuale all'interno del proprio comune o dei comuni dove si trovano le imbarcazioni di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. E' consentita la ripresa dell'attività di pesca diportistica e sub acqua con finalità di autoconsumo nel rispetto della distanza interpersonale sulle imbarcazioni.
- F)** E' consentito ai residenti nei territori delle Regioni destinarie del presente decreto lo spostamento individuale all'interno del proprio comune o dei comuni per raggiungere le seconde case di proprietà per lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione.
- G)** E' consentito lo svolgimento delle attività di allenamento e di addestramento di cavalli, nel rispetto delle norme del distanziamento sociale, con obbligo di provvedere alla igienizzazione delle attrezzature e di tutto il materiale che viene a contatto con gli utenti al termine di ogni attività e prima dell'avvicendamento tra gli utenti.
- H)** E' consentita la ripresa delle attività delle palestre nel rispetto delle Linee Guida e della rimodulazione degli spazi come disciplinato alla lettera B) del presente Decreto, con obbligo per i titolari/esercenti di dotare ogni attrezzo utilizzato per gli allenamenti di apposita

copertura e di provvedere alla igienizzazione degli attrezzi e di tutte le superfici di contatto tra i turni di allenamento degli iscritti.

- I)** E' consentita la riapertura dei Cimiteri cittadini, tutti i giorni secondo la rimodulazione degli orari di apertura che ogni Comune potrà stabilire nell'arco di dodici ore.
L'accesso ai Cimiteri è contingentato in proporzione alla grandezza degli stessi al fine di evitare assembramenti sociali e mantenere le norme sul distanziamento personale.
Chiunque vorrà recarsi in visita al Cimitero è tenuto a registrarsi, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data della visita, alla banca dati on-line gestita dal relativo Dipartimento che rilascia la relativa autorizzazione.
Al momento dell'accesso ogni persona dovrà esibire la relativa autorizzazione. Non è consentito l'accesso a chi non è in grado di esibire la prevista autorizzazione all'accesso.
- L)** E' consentita la ripresa di tutte le Attività di Culto secondo dei protocolli che verranno siglati tra le Regioni che demanderanno all'uopo ogni Comune con i rappresentanti locali delle Autorità religiose. L'accesso ai luoghi di culto è contingentato in proporzione alla grandezza degli stessi al fine di evitare assembramenti sociali e mantenere le norme sul distanziamento personale. Chiunque vorrà recarsi in visita ai luoghi di culto o partecipare alle cerimonie religiose, è tenuto a registrarsi, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data della visita, alla banca dati on-line gestita secondo gli accordi che verranno assunti tra i Comuni ed i rappresentanti locali delle Autorità Religiose.
- M)** E' consentita la riapertura dei cinema, privilegiando la realizzazione di cinema all'aperto e arene, anche mediante la realizzazione di drive-in, nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale.
I Comuni sono autorizzati a mettere a disposizione il patrimonio comunale disponibile per consentire l'avvio di tali attività, mediante la formula del comodato d'uso gratuito fino a dicembre 2020.
E' consentita la riapertura dei musei, mostre ed esposizioni nel rispetto delle norme del distanziamento sociale, contingentando gli ingressi.
Per l'accesso ai cinema, musei, mostre è obbligatoria la registrazione nella banca dati on-line a cura del SUAP.
- N)** Nei territori delle Regioni destinatarie del presente Decreto è consentita la ripresa delle attività turistiche mediante accessi controllati e registrati dei turisti.
Le Regioni destinatarie del presente Decreto, anche mediante la collaborazione dei Comuni, provvederanno ad istituire una Banca Dati per la prenotazione on-line nella quale i turisti che intendono recarsi nei territori dei Comuni delle Regioni destinatarie del presente Decreto, sono tenuti a fare pervenire, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data di arrivo, la domanda di registrazione contenente i dati personali, la provenienza e il periodo di soggiorno in modo da attuare una vigilanza sanitaria attenuata mediante verifiche dai Comuni di provenienza della assenza delle condizioni di divieto di spostamento.
- O)** I Comuni e le Pubbliche Amministrazioni Regionali sono autorizzati a rimodulare, per tutti i servizi per i quali non è necessario mantenere la modalità di organizzazione in lavoro agile, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, istituendo due turni giornalieri 8/14 e 15/20 dal lunedì al venerdì e nella giornata del sabato e/o della domenica con orario 8/14, prevedendo l'istituzione di turni del personale che si avvicenderà tra la mattina e il pomeriggio, comprese le giornate di sabato e domenica secondo gli accordi decentrati tra l'Amministrazione e le OO.SS.
Nell'intervallo tra i due turni, previa aereazione dei locali, è necessario assicurare la sanificazione dei locali pubblici e l'igienizzazione di tutte le superfici di contatto.
- P)** Nella rimodulazione attività produttive, commerciali, artigianali, dei servizi alla persona, degli stabilimenti balneari e/o delle relative attività complementari, palestre, centri sportivi, maneggi, cinema, drive-in, arene, musei e mostre espositive, cimiteri ogni Comune potrà rilasciare le relative licenze e titoli autorizzatori consentendo, per tutta la durata di efficacia

del presente Decreto, l'apertura e lo svolgimento dei servizi in deroga alle disposizioni vigenti in tema di limitazioni degli orari e dei giorni di apertura.

Ogni titolare/esercente di attività e servizi potrà rimodulare l'orario di esercizio della propria attività senza limitazioni di orario o di giorni di chiusura mediante l'articolazione dei turni di lavoro, pur sempre nel rispetto delle disposizioni dei CCNL di categoria per quanto attiene alla modalità organizzative e agli orari di lavoro.

Q) I Comuni, previa approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, sono autorizzati ad esentare dal pagamento dei tributi locali i titolari delle attività produttive, commerciali, artigianali, dei servizi alla persona, degli stabilimenti balneari e/o delle relative attività complementari, delle palestre, dei centri sportivi, maneggi, cinema, drive-in, arene, per l'esercizio finanziario 2020 nel rispetto della salvaguardia dei propri equilibri di bilancio.

R) Ai fini della valutazione ed approvazione delle domande di adeguamento e rimodulazione degli spazi interni delle attività produttive, commerciali, artigianali, dei servizi alla persona, degli stabilimenti balneari e/o delle relative attività complementari, palestre, centri sportivi, maneggi, cinema, drive-in, arene, in applicazione del principio di semplificazione amministrativa, i Comuni si avvarranno dello strumento del silenzio assenso, fatta salva la successiva verifica delle istanze e della relativa documentazione da parte degli Uffici competenti.

Gli Enti locali sono autorizzati a incrementare e favorire l'utilizzo del patrimonio comunale disponibile, a titolo di comodato gratuito in deroga alle disposizioni normative vigenti in tema di valutazione economica del bene.

ART. 2

Autorizzare i Comuni a definire con i cittadini e con i soggetti titolari e/o gestori delle attività che sono state sospese per effetto delle disposizioni di cui al DPCM 11 marzo 2020 e successivi, le posizioni debitorie pregresse, riferibili ai tributi comunali e regionali, istituendo uno specifico meccanismo sulla base del già consolidato sistema della "pace fiscale" al fine di alleggerire la pressione fiscale delle citate fasce economiche per consentire la ripartenza imprenditoriale.

Al fine di agevolare l'azione della ripartenza economica, autorizzare le Regioni a regolare con proprie leggi un procedimento straordinario per la definizione delle posizioni amministrative pendenti legate a concessioni e/o autorizzazioni relative alle attività imprenditoriali e istanze individuali ancora in itinere per il rilascio o in corso di accertamento.

Prevedere che ai fini di consentire una rapida ripresa delle attività economiche, tutti i termini utili per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs 50/2016 e s.m.i., sia in fase di pubblicistica pre-affidamento, che in fase di verifica documentale sui requisiti post-affidamento, sono ridotti della metà.

ART. 3

Le Regioni Sicilia e Sardegna sono autorizzate ad utilizzare, per regolare e monitorare gli accessi ai rispettivi territori, la Banca dati con sistema di prenotazione on-line alla quale, chiunque intenda raggiungere la Sicilia o la Sardegna, sarà tenuto a prenotarsi almeno 48 ore prima della data prevista per la partenza.

ART. 4

Le disposizioni del presente decreto si applicano, in aggiunta a quelle del DPCM 26 aprile 2020, si applicano dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 ottobre 2020.